



COMUNE DI SCIGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 15/3/2017

Oggetto: COMUNITA' D' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L. R. CALABRIA N° 14/2014.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Adunanza straordinaria urgente – seduta pubblica – prima convocazione.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore 19,15 – convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sala comunale dell'ex scuola elementare della Frazione Diano, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) PANE Raffaele	SINDACO	X	
2) MALETTA Daniele	CONSIGLIERE	X	
3) MACCARRONE Piero	“	X	
4) PINGITORE Giovanni	“		X
5) ARCURI Giovanna Maria Grazia	“		X
6) GAROFALO Claudia	“	X	
7) ESPOSITO Tommaso	“	X	
8) GRANDE Raffaele	“	X	
9) GRANDE Silvano	“		X
10) PICCOLO Ottorino	“	X	
11) MASTROIANNI Andrea	“		X
=====	=====	7	4

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale **Dr. PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA EX ART. 4 L. R. CALABRIA N° 14/2014. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il Sindaco, introduce il presente punto all'ordine del giorno e illustra lo stato attuale della gestione dei rifiuti prodotti nel Comune:

“I Comuni di Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Pedivigliano, Scigliano, situati nella zona dell'Alto Savuto, fin dal 1986, con Decr. Prefett. n. 6415/2.16.4, avevano istituito un Consorzio denominato “ Valle Bisirico R.S.U. “ con sede in Scigliano, avente per oggetto la gestione e lo smaltimento dei rifiuti dei Comuni interessati.

Detti Comuni, con atto costitutivo del 16-02-2005 notaio in Cosenza dott. Roberto Gervasio, rep. n. 78197, fascic. n. 8536, registrato a CS il 22-02-2005, stipulavano apposita Convenzione, mutando la denominazione in “ Consorzio Intercomunale Valle Bisirico “ e approvavano il nuovo statuto consortile.

La sua durata fu fissata in anni venti e quindi fino al 16-02-2025, con lo svolgimento di diverse attività in favore dei comuni consorziati, fra cui l'esercizio per la gestione del ciclo dei rifiuti.

I Comuni, che raggiungono complessivamente circa 5.020 abitanti, territorialmente limitrofi e molto simili per consuetudini e abitudini, hanno costituito con il Consorzio un punto di forza nel delicato settore dei rifiuti.

Il Consorzio Intercomunale si regge economicamente con le quote associative dei Comuni, proporzionate al loro numero di abitanti, e non avendo come scopo principale il “lucro aziendale” destinato alla componente privatistica, riesce ad ottimizzare i costi di gestione, con notevoli risparmi da parte dei comuni.

Praticamente, il know-how del Consorzio, si basa per l'espletamento del servizio, su una struttura costituita da cinque dipendenti a tempo indeterminato e da due figure amministr./tecn. a tempo determinato.

L'Assemblea dei Sindaci determina gli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari, mentre il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente sono l'organo dell'attività amministrativa-gestionale del Consorzio.

Attualmente il servizio prevede la raccolta porta a porta per sei giorni/settimana, con l'impiego di un piccolo parco macchine e l'ausilio di forza lavoro dei Comuni per due giorni/settimana.

La raccolta differenziata è prevista per multi materiale, vetro, organico, cartone, abiti dismessi, ingombranti, materiali ferrosi e metallici, RAEE, medicinali scaduti, pile e batterie, toner, olio di cucina, oltre all'indifferenziata. Inoltre è stato istituito un progetto sull'organico con la distribuzione di compostiere e con la riduzione della tariffa.

I rifiuti di RD e RSU vengono stoccati temporaneamente in appositi cassoni in due isole ecologiche situate a Scigliano e Colosimi e da qui trasportate, separate e smaltite da ditta convenzionata.

Il Consorzio, negli anni ha raggiunto una notevole esperienza nel settore, arrivando a istituire la raccolta differenziata porta a porta, con l'eliminazione di contenitori e containers da ogni luogo, garantendo efficienza ed efficacia del servizio, con decoro ed igiene urbana.

Il servizio tende a migliorare sempre di più, con le percentuali della raccolta differenziata che crescono anno per anno.

Nel 2013 la percentuale della RD era di circa il 19%, nel 2014 diventava del 42%, nel 2015 raggiungeva quasi il 65%, e per il 2016 siamo arrivati all'incirca al 70%.

Ebbene, riteniamo di aver raggiunto dei buoni risultati fornendo contemporaneamente un servizio puntuale e funzionale, rispettoso delle regole e norme legislative, in sintonia con i dettami della Legge Regionale 14/2014, art. 1, comma 2, lett. b), secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale.

Siamo anche convinti che il servizio si possa ancora migliorare, con la conduzione in conto proprio del trasporto, diminuendo ancora il costo di gestione e creando opportunità di lavoro alle maestranze dei nostri luoghi, ma per adesso siamo fermi in attesa delle nuove situazioni che si verranno a creare con l'attuazione della L. R. n. 14/2014”.

Il Sindaco prosegue il suo intervento precisando che per difendere i risultati raggiunti finora nel servizio della raccolta differenziata, da parte dei comuni appartenenti al Consorzio “Valle Bisirico”, gli stessi comuni, tra cui Scigliano, non hanno aderito all'ATO-ARO, nonostante l'obbligo imposto dalla Regione Calabria. Per tale problematica si sono tenuti diversi incontri presso la Regione Calabria e sono state avanzate, da parte del Consorzio e dei Sindaci dei comuni ad esso appartenenti, diverse richieste che sono state recepite e tale risultato è stato stigmatizzato nella nota della Regione Calabria, Prot. N° 83320 del 10/3/2017, inviata al

Consorzio “Valle Bisirico”, che rimane a disposizione dei consiglieri comunali. In particolare, il Sindaco, nel suo intervento evidenzia che necessita mantenere operativa la struttura del Consorzio “Valle Bisirico” composta da personale qualificato dotato di competenze tecniche professionali che hanno fatto sì che gli obiettivi raggiunti nel servizio della raccolta differenziata sono condivisi da parte della cittadinanza di questo Comune così come dai restanti comuni appartenenti nello stesso Consorzio. Pertanto, questo Ente rivendica assicurazioni e garanzie, da parte della Regione Calabria, affinché il personale adibito – ad oggi – nella struttura Consorzio possa continuare ad espletare la sua opera, salvaguardando “in primis” il posto di lavoro, per come sancito dalla Costituzione, e proseguire la propria attività lavorativa migliorando, sempre di più, i livelli di raccolta in termini percentuali da soddisfare i comuni appartenenti e le rispettive cittadinanze.

Nel caso in cui dovesse subentrare un nuovo gestore il personale del Consorzio “Valle Bisirico” dovrà essere assorbito o dall’ATO/ARO o dallo stesso nuovo gestore, in eguale trattamento economico per come stabilito dalle vigenti norme in materia.

L’eventuale nuova tariffa che verrà determinata dall’ATO/ARO non dovrà essere superiore a quella vigente alla data odierna applicata dal Consorzio “Valle Bisirico”.

I livelli di servizio raccolta dei rifiuti devono essere mantenuti almeno quelli vigenti e praticati attualmente dal Consorzio “Valle Bisirico”.

La percentuale di raccolta differenziata, ottenuta sull’ARO, deve essere calcolata su base comunale e non su base media su tutta l’ARO, al fine che la raccolta differenziata venga effettuata con omogeneità e parità di servizi su tutti i comuni appartenenti all’ARO.

Il parco automezzi, in dotazione del Consorzio “Valle Bisirico”, adibiti al servizio di raccolta differenziata vengano eventualmente assorbiti dall’ARO previa stima del valore degli stessi.

La riscossione dei ruoli del tributo dovrà essere completamente effettuata dall’ATO/ARO e non dai singoli comuni.

Il diritto di voto da parte di ogni singolo Comune, all’interno dell’ATO/ARO, deve essere commisurato in eguale misura per tutti i comuni facenti parte dell’ATO/ARO.

Ebbene, con questa delibera noi andremo ad approvare l’adesione all’ATO di Cosenza, perché non è possibile per Legge sottrarsi all’adesione, ma nell’ambito ARO di appartenenza, ci candidiamo a restare associati nella forma attuale di Consorzio Intercomunale, anche per non ricominciare una nuova fase carica di imprevisti e magari vanificare il lavoro ottimale raggiunto negli anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco;

Premesso che:

- l’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- l’art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", e successive modificazioni, dispone che:

a. le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio;

b. la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;

c. contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;

- che l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- che, ai sensi del comma 1-bis, del predetto art 3-bis del D. L. n. 138/2011, aggiunto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D. L. n. 179/2012, per come modificato dall'art. 1, comma 609, della Legge n. 190/2014: "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3-bis, "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";

Dato atto che:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" (in BUR Calabria n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale si intende definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- la sopra citata L. R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - a. alla lett. b), individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - b. alla lett. c), individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
 - in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima Legge Regionale, l'ambito territoriale ottimale (ATO) Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Cosenza;
 - l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

Precisato che:

- con deliberazione di G. R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 2007;
- per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria, è attualmente suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):

ARO Cosenza-Rende;

ARO Sibaritide;

ARO Presila;

ARO Pollino;

ARO Alto Tirreno;

ARO Appennino paolano;

- ai sensi dell'art. 4, comma 11, della L. R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;

Considerato che :

- la L. R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successive modificazioni, siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- l'art. 4 della L. R. n. 14/2014: individua la “Comunità d'Ambito” quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi del predetto art. 3-bis, comma 1-bis, del D. L. n. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- al comma 6, dispone che la Regione adotta lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema-tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;
- al comma 8, prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;
- al comma 7, stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale;
- il citato D. L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla Legge Finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, Legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi i servizi relativi ai rifiuti (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo);

Rilevato, sulla base delle prescrizioni normative sopra richiamate ed in attuazione delle medesime, che è necessario attivare, per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, lo svolgimento associato delle funzioni assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;

Visti:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

1. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;

- lo Schema di Convenzione (All. n. 1), per la costituzione, ex art. 4 della L. R. 11 agosto 2014, n. 14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni, predisposto dal Comune di Cosenza in base allo schema-tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015 e successivamente emendato dal predetto Comune di Cosenza a seguito delle osservazioni formulate da vari comuni interessati e delle relative valutazioni tecnico-giuridiche formulate dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria con note Prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e 72259 del 4.3.2016; tale schema di convenzione, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Cosenza da parte di questo Comune trova apposita copertura finanziaria sul Bilancio di previsione dell'Ente;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1) Di approvare l’allegato schema di convenzione (All. n. 1), costituito da n. 15 articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione della Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, ex art. 4 L. R. n. 14/2014, per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, redatto dal Comune di Cosenza in base allo schema-tipo adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015.

2) Di autorizzare il Sindaco del Comune di SCIGLIANO alla sottoscrizione della sopra citata convenzione.

3) Di dare atto che la spesa per la partecipazione alla Comunità d’Ambito Territoriale, da parte di questo Comune, trova apposita copertura nel Bilancio dell’Ente.

4) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to: (Ing. Pane Raffaele)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: Il Sindaco (Ing. Pane Raffaele)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: (Geom. Ligotti Carmine)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **24/3/2017** al **8/4/2017**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 24/3/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **24/3/2017** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, 24/3/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)